

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2349

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **SILVESTRI e BRANDI**

Presentata il 15 maggio 1965

Abrogazione dell'articolo 126 dell'ordinamento della magistratura approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

ONOREVOLI COLLEGHI! — Allorquando venne approvato il vigente ordinamento della magistratura, un duplice ordine di motivi potrebbe avere determinato il legislatore a formulare l'articolo 126 del predetto ordinamento:

in primo luogo per limitare l'elevatissimo numero dei candidati che in passato partecipavano ai concorsi per accedere alla carriera della magistratura;

in secondo luogo per garantire una preparazione giuridica adeguata all'altissimo compito che il magistrato è chiamato a svolgere, eliminando così la possibilità di sprovveduti tentativi.

Ora, nel quadro della grave crisi in cui versa attualmente l'Amministrazione della giustizia, l'applicazione del citato articolo 126 appare ingiustificata ed anacronistica:

ingiustificata perché ormai da molti anni il numero dei partecipanti ai concorsi in magistratura è andato sempre più assottigliandosi, tanto da raggiungere sovente una

consistenza pari, se non addirittura inferiore, al numero dei posti messi a concorso;

anacronistica in quanto ci risulta che per l'accesso alle carriere di altre amministrazioni dello Stato già da gran tempo è stato abolito l'ostacolo della non idoneità in due precedenti concorsi.

Giova inoltre sottolineare l'effetto psicologico, senza dubbio negativo, che tale norma preclusiva genera nei candidati, suscitando in essi timori spesso infondati o comunque tali da scoraggiare, qualche volta, anche i più preparati.

Le ragioni che oggi ci spingono a proporre l'abrogazione della norma in questione vanno ritenute assolutamente valide, soprattutto per la particolare e più importante considerazione che il raggiungimento dello scopo che il concorso si prefigge deve poggiare esclusivamente sulla severità, serenità ed obiettività di giudizio della commissione d'esami.

Per quanto sopra esposto proponiamo l'abrogazione dell'articolo 126 dell'ordinamento della magistratura approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 126 dell'ordinamento della magistratura approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è abrogato.